

Allegato 8.2⁶⁵
(art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell'additivo, il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
 - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale destinato alla produzione alimentare;
 - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
 - c. additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati nell'omologazione.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell'omologazione dell'additivo in questione.

La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell'additivo in questione, eccetto nei casi in cui l'omologazione di quest'ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l'etichetta può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003⁶⁶:

Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1h	Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione	Controllori di radionuclidi
1m	Sostanze per la riduzione della contaminazione dell'alimento per animali da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione	Riduttori di micotossine
1n	Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche dell'alimento per animali, riducendo una specifica contaminazione microbiologica	Miglioratori dell'igiene
2b	Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l'aroma o l'appetibilità	Aromi
3a	Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo	Vitamine
3b	Composti di oligoelementi	Oligoelementi
3c	Amminoacidi, loro sali e analoghi	Amminoacidi
3d	Urea e suoi derivati	Urea
4c	Sostanze con effetto positivo sull'ambiente	Miglioratori dell'ambiente

4. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.
5. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
6. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 6, se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per alimenti per animali del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione del 9 dicembre 2015, GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3.

sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.

8. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, l'etichetta indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento per animali in questione.
9. Le indicazioni concernenti l'impiego corretto delle materie prime e degli alimenti composti per animali stabilite nell'omologazione dell'additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull'etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali destinati alla produzione alimentare sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici»⁶⁷, come segue:

Alimenti composti	Specie animali destinatarie	Componenti analitici e relativi tenori
Alimenti completi	Tutte	– Proteina grezza
	Tutte	– Fibra grezza
	Tutte	– Grassi grezzi
	Tutte	– Ceneri grezze
	Tutte	– Calcio
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo
	Suini e pollame	– Lisina
	Suini e pollame	– Metionina
Alimenti complementari – Minerali	Tutte	– Calcio
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo
	Suini e pollame	– Lisina
	Suini e pollame	– Metionina
	Ruminanti	– Magnesio
Alimenti complementari – diversi dai minerali	Tutte	– Proteina grezza
	Tutte	– Fibra grezza
	Tutte	– Grassi grezzi
	Tutte	– Ceneri grezze
	Tutte	– Calcio ≥ 5 %
	Tutte	– Sodio
	Tutte	– Fosforo ≥ 2 %
	Suini e pollame	– Lisina
	Suini e pollame	– Metionina
	Ruminanti	– Magnesio $\geq 0,5$ %

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

⁶⁷ In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe».

3. Se è indicato il valore energetico o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'allegato 8.6.